



COMUNE DI MALFA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE COPIA

N. 24

Data 28.02.23

OGGETTO:

Conferimento incarico legale per la resistenza in giudizio al ricorso presentato al CGARS avverso la sentenza TAR n. 1755/2022. Direttive ed assegnazione risorse.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto, del mese di Febbraio, alle ore 12:46 e ss., nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	RAMETTA CLARA	Sindaco		A
2	SIRACUSANO GIUSEPPE	Vice Sindaco	P	
3	CINCOTTA LORENZO	Assessore	P	
4	ZAMPOGNA GIUSEPPE	Assessore		A
5	D'AMICO LORENZO MARIA	Assessore	P	

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:

Presiede il vice - Sindaco dott. Giuseppe Siracusano, ai sensi dell'art 31 dello Statuto comunale.

Partecipa alla seduta il dott.ssa Irene Maria Buglisi, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

recante i pareri previsti dall'art. 1 della L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 e dall'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.).

IL PRESIDENTE

Constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare la proposta in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta di deliberazione, meglio descritta in oggetto, corredata dai pareri di cui all'art. 1 della L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 e dall'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.).

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL.;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Con voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata relativa all'argomento di cui in oggetto corredata dai pareri su di essa apposti, ai sensi dall'art. 1 della L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 e dall'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.).

La presente deliberazione, con separata votazione con esito favorevole unanime, viene dichiarata immediatamente esecutiva.

La seduta si è conclusa alle ore 13:10.

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale su iniziativa del Sindaco pro-tempore avente per oggetto: **Conferimento incarico legale per la resistenza in giudizio al ricorso presentato al CGARS avverso la sentenza TAR n. 1755/2022. Direttive ed Assegnazione risorse.**

IL VICE-SINDACO

VISTO il ricorso in appello avanzato innanzi al CGARS avverso la sentenza del TAR di Catania n.1755/2022;

PRESO ATTO che con nota prot. 176/23 del 10.01.2023, il legale che ha provveduto alla difesa dell'Ente presso il TAR ha dichiarato di non possedere i requisiti per resistere all'appello *de quo*;

RITENUTO OPPORTUNO, nell'interesse dell'Ente, costituirsi nel giudizio *de quo*, al fine di resistere alle richieste prive di fondamento di parte appellante;

VISTA la nota Prot.820/2023 del 30.01.2023 a firma dell'Ing. Bartolo PROFILIO, che richiede l'assegnazione dei fondi necessari ad affidare l'incarico legale;

RILEVATO CHE, a norma dell'art. 7 del vigente Regolamento di disciplina delle modalità e dei criteri per il conferimento di incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni all'Ente, approvato con Delibera di C.C. n. 27 del 31.07.2017, il corrispettivo al professionista esterno "*non può essere superiore ad un importo stabilito dai parametri di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. n. 55/2014, per ciascuna tipologia di giudizio, diminuito delle seguenti percentuali:*

-per cause fino ad Euro 5.200,00, riduzione del 10%;

-per cause tra Euro 5.201,00 e Euro 52.000,00, riduzione del 40%;

-per cause di valore superiore ad Euro 52.001 ed Euro 520.000,00 (e per quelle di valore indeterminato), riduzione del 50%;

-per cause di valore superiore ad Euro 520.000,00 riduzione del 60% sugli importi determinati ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 55/2014";

VISTO l'art. 17, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", che elenca tra i contratti esclusi i servizi legali, tra i quali rientrano gli incarichi di rappresentanza in procedimenti giudiziari;

CONSIDERATO che la suddetta norma va coordinata con l' art. 4 dello stesso D .Lgs 50/2016, il quale prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice, avviene nel rispetto dei principi di "*economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...*";

RICHIAMATA:

- la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sez. V, sent. 6/06/2019 C-264/18) secondo la quale *“per loro stessa natura, i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri non sono comparabili, per le loro caratteristiche oggettive, agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24”*. Tenuto conto di tale differenza oggettiva e, ancora una volta, senza violare il principio della parità di trattamento, il legislatore dell'Unione ha potuto legittimamente escluderli dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24, a conferma dell'esclusione dei servizi legali, tra cui quello in esame, dall'applicazione del Codice dei Contratti;
- la giurisprudenza contabile in materia, secondo la quale *“L'affidamento di incarichi di patrocinio legale della Pubblica Amministrazione non è soggetto a procedure di evidenza pubblica, essendo possibile, per la particolare natura dell'incarico, procedere all'affidamento diretto e fiduciario”* (si veda, in tal senso, Corte dei Conti, sez. Lazio, sentenza 8 Giugno 2021, n. 509);

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018 che ha qualificato l'incarico di patrocinio legale, conferito *ad hoc*, come un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, sottoponendolo, di tal modo, al regime di cui all'art. 17 comma 1, lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici (contratti esclusi), qual è il caso in esame, in quanto la fattispecie *de qua* non rientra tra i servizi legali, affidabili, di contro, in appalto;

VERIFICATA la posizione espressa da ANAC in materia la quale, sul solco del surriferito parere del Consiglio di Stato, con le linee guida ANAC n. 12, approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, in materia di affidamento di incarichi legali, pur sottoponendo detti affidamenti ai principi di cui all'articolo 4 Codice dei Contratti (affidamento servizi esclusi), qualifica la rappresentanza legale come contratto d'opera;

RICHIAMATA, altresì, in relazione all'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/2012, dell'11/05/2012, nella quale si sostiene che la difesa in giudizio è una prestazione d'opera professionale e che la selezione dell'avvocato, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare;

ATTESO che la delibera n. 362/2013 Corte dei Conti, sezione Piemonte, esclude dal novero degli atti da trasmettere alla Sezione *“gli incarichi di patrocinio o rappresentanza processuale”*, richiedendo invece la comunicazione di quelli di *“consulenza, studio o ricerca destinati sostanzialmente a sfociare in un parere legale”*, sul punto richiamando le indicazioni della Sez. Autonomie (deliberazione n. 6/2008);

VISTO, altresì, il D.M. n. 55/2014 e ss.mm. con il quale sono state approvate le nuove tariffe professionali;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Comune di Malfa alla costituzione nel giudizio di che trattasi nonché ad esercitare ogni altra azione valutata idonea per la tutela degli interessi dell'Ente, demandando la scelta del professionista al Responsabile del III° Settore, in coerenza con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa nonché di

distinzione tra l'attività politica e l'attività gestionale, pur in conformità con gli indirizzi espressi con la delibera che scaturirà dalla presente proposta;

CONSIDERATO di preventivare in € 8.655,50 la spesa per tale attività professionale, a disposizione sul bilancio c.e. dell'Ente al capitolo n. 510-00, quale budget massimo al quale attingere per il successivo impegno;

VISTO, infine, l'art. 7 del vigente Regolamento Comunale, norma che disciplina le modalità e criteri per il conferimento di incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni all'Ente (approvato con Delibera di C.C. n.27 del 31.07.2017);

RICHIAMATE le disposizioni dello Statuto vigente, in ordine all'attribuzione al Sindaco della rappresentanza legale dell'Ente in giudizio;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il *Sindaco pro tempore* a conferire apposita procura al suddetto legale che sarà individuato, con il conseguenziale compimento di qualunque altro atto necessario a tutelare le ragioni dell'Ente;

Dato atto che:

-l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2022/2023 con deliberazione di C.C. n.40/22;

-con decreto del 13 dicembre 2022 il Ministero dell'Interno, con decreto pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022, rende noto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali.

- l'Ente, dunque, trovasi in regime di esercizio provvisorio;

Rilevato che tale spesa rispetta il vigente regime provvisorio ai sensi dell'art.163, D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., in quanto necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali all'ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'Ente 2022/24;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto *de quo*,

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati

PROPONE

1. di formulare atto di indirizzo al Responsabile del III° Settore, affinché conferisca l'incarico

- di rappresentanza legale per la resistenza in giudizio al ricorso presentato al CGARS avverso la sentenza TAR n. 1755/2022, individuando un professionista iscritto nella cd. "short - list" del Comune, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza;
2. assegnare la somma di 8.655,50€ - intesa quale budget massimo al quale attingere per il successivo impegno - all'Ufficio Tecnico del III° Settore, al fine di procedere all'affidamento formale dell'incarico legale di supporto all'Ufficio per la procedura in oggetto;
 3. di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del III° Settore tutti gli adempimenti necessari all'impegno della somma sul Bilancio Comunale c.e., l'affidamento e la successiva liquidazione;
 4. di autorizzare il Sindaco, n.q. di Legale Rappresentante *pro-tempore* dell'Ente, a conferire procura al professionista legale affidatario;
 5. stante l'urgenza di dover provvedere ad affidare l'incarico al legale, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Malfa, li 28/07/2023

Il Proponente

Il Vice-Sindaco



Avv.to Giuseppe Siracusano

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Siracusano".



COMUNE DI MALFA

Città Metropolitana di Messina


PARERI

ai sensi dall'art. 1 della L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 e dall'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.).

OGGETTO: Conferimento incarico legale per la resistenza in giudizio al ricorso presentato al CGARS avverso la sentenza TAR n.1755/22 – Direttive ed assegnazione risorse

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Malfa, li 27.02.2023



Responsabile del Settore

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere

FAVOREVOLE

Malfa, li 27.02.2023



Responsabile del Settore

OPPURE: Parere non dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Malfa, li

Il Responsabile del Settore

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 94/1991

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e delle uscite di bilancio,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di cui all'allegata proposta al cap 510-00.

Malfa, li 27.02.2023



Il Responsabile del Settore


Letto, approvato e sottoscritto

► Il vice Sindaco

f.to Dott. Giuseppe Siracusano

L'Assessore Anziano

f.to Lorenzo Cincotta




► Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Irene Maria Buglisi

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.


Data _____



► L'addetto alla pubblicazione

La presente deliberazione

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991;
- è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, come prescritto dall' art.12, comma 1 della L.R. n. 44/1991.



► Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Irene Maria Buglisi